

**Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di Selezione dei Collaboratori nell'ambito dei progetti di ricerca UE H2020 (ai sensi dell'art. 32 del Annotated Grant Agreement) e dei progetti di ricerca che prevedano procedure di selezione mediante valutazione comparativa, dell'Università Commerciale Luigi Bocconi**

*Approvato dal Collegio dei Docenti del 14 luglio 2016 e dal Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2016*

**CAPO I  
PARTE GENERALE**

**Articolo 1 – Oggetto**

- 1.1** Il presente regolamento, disciplina le procedure di selezione dei Collaboratori reclutati su progetti di ricerca UE H2020 (ai sensi dell'art. 32 del Annotated Grant Agreement) e dei progetti di ricerca che prevedano procedure di selezione mediante valutazione comparativa dell'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano.
- 1.2** Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a. per “*Università*”, l'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano;
  - b. per “*Selezione*”, le modalità di selezione dei collaboratori, disciplinate nel presente regolamento;
  - c. per “*Commissione Giudicatrice*”, la Commissione giudicatrice che si occupa della selezione dei collaboratori destinati a svolgere attività di ricerca, designata dal Direttore del Centro di Ricerca di riferimento, ad effettuare la valutazione delle candidature presentate per la copertura dei posti da collaboratori su progetti di ricerca di cui al presente regolamento;
  - d. per “*Collaboratore progetti*” il personale docente non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca;

**CAPO II SELEZIONE E STATO GIURIDICO**

**Articolo 2 – Attivazione della procedura**

- 2.1** I Centri di ricerca, potranno richiedere alla Divisione Faculty e Ricerca, l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni da Collaboratore progetti per lo svolgimento di attività di ricerca, nei limiti delle disponibilità previste dagli specifici progetti di ricerca finanziati dalla UE. Tali posizioni saranno da attribuire mediante contratto di diritto privato da lavoro autonomo, coordinato e continuativo, ex art 13 e 14 dell' ACNC del 10/12/2015 distinti per settore scientifico - disciplinare, da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti.
- 2.2** L'avviso di vacanza deve indicare:
- a. la tipologia contrattuale
  - b. la durata

- c. finanziatore
- d. responsabile scientifico
- e. la decorrenza: di norma il 1° del mese successivo all'espletamento della procedura di selezione;
- f. la descrizione delle attività di ricerca
- g. il Centro di Ricerca;
- h. il profilo richiesto esplicitato mediante settore scientifico – disciplinare per lo specifico programma di ricerca finanziato da Programma Quadro della Commissione Europea H2020 o altro Programma Quadro;
- i. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

L'avviso riporterà anche indicazioni inerenti il trattamento economico.

- 2.3** L'avviso di vacanza deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo (sia in inglese sia in italiano). La Bocconi potrà inoltre pubblicare l'avviso sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

### **Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande**

- 3.1** L'avviso di vacanza potrà prevedere il possesso di determinati titoli a seconda del profilo ricercato.
- 3.2** Nel caso in cui il candidato ricopra eventuali altri uffici, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale sarà specificato il tipo di attività svolta.
- 3.3** Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Centro di Ricerca che effettua l'attivazione della copertura del posto vacante.

### **Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

- 4.1** Le candidature (*applications*) alla selezione di cui al presente punto, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza, utilizzando la modulistica allegata al relativo bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione dell'avviso di vacanza sul sito WEB dell'Università.
- 4.2** Alle domande, da compilarsi secondo il modello previsto dal bando di concorso, dovranno essere allegati, sempre con modalità telematica:
- a. Curriculum vitae scientifico-professionale in formato pdf;
  - b. eventuali titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione (in formato pdf)

## **Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione**

- 5.1** Per effettuare la selezione, i Centri di Ricerca si avvalgono di una apposita Commissione Giudicatrice, designata dal Direttore del Centro di ricerca di riferimento. La Commissione che dovrà essere comunicata per iscritto a Divisione Faculty e ricerca sarà così composta:
- 1° membro: Direttore del Centro di ricerca o suo delegato
  - 2° membro: Responsabile del progetto di ricerca
  - 3° membro: un componente designato di concerto tra Direttore del Centro di Ricerca e il Responsabile di progetto
- 5.2** La Commissione Giudicatrice, provvederà a valutare le candidature presentate e formulerà una graduatoria per ciascuna selezione, sulla base dei punteggi attribuiti. Sono a disposizione della Commissione 100 punti così distinti: min 30 max 40 punti per il CV, titoli accademici, e pubblicazioni; min 60 max 70 punti per il colloquio. Il punteggio minimo per essere utilmente collocati in graduatoria in qualità di idonei è di 60 punti.  
La graduatoria rimarrà valida fino alla fine del progetto qualora il docente ritenesse opportuno avvalersi della stessa per eventuali nuove assunzioni. Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito WEB dell'Ateneo (in inglese e italiano).
- 5.3** La prova d'esame consiste in un colloquio sul CV ed eventuali titoli e pubblicazioni del candidato e sul progetto di ricerca indicato nel bando. I colloqui potranno essere organizzati mediante "conference call", ovvero mediante colloqui in presenza presso un'aula o sala dell'Ateneo, in data da comunicarsi con un preavviso di almeno 7 gg mediante e-mail.

## **Articolo 6 – Stipulazione del contratto**

- 6.1** Al candidato vincitore verrà data comunicazione scritta del conferimento del contratto che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione.
- 6.2** Il contratto è individuale ed indivisibile.

## **Articolo 7 – Diritti e doveri del Collaboratore**

- 7.1** Il contratto di ricerca ha durata dal 1° giorno del mese successivo all'espletamento del concorso. Il conferimento implica l'impegno a svolgere, presso l'Università ovvero presso una sede definita contrattualmente, attività di ricerca sul Progetto assegnato e/o previsto dal bando.
- 7.2** Tra i normali obblighi del collaboratore rientrano:
- l'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'argomento di cui all'art. 1 del presente bando
- 7.3** Il conferimento del contratto di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
- 7.4** Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università

provvede alla copertura assicurativa.

- 7.5** Il pagamento del contratto è effettuato di norma in rate mensili posticipate, previa presentazione, entro il decimo giorno del mese di liquidazione, di regolare notula debitamente sottoscritta dal Responsabile scientifico di riferimento a titolo di verifica dell'attività svolta.

### ***CAPO III NORME FINALI***

#### **Articolo 8 – Norme Finali**

- 8.1** L'Università prevede la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti da collaboratore in scadenza con le previgenti modalità, ex art. 409 CPC e del D.lgs 81/2015 disciplinato dall' ACNC alle stesse condizioni economiche, previa positiva valutazione dell'attività svolta a cura del competente Centro di Ricerca.

#### **Articolo 9 – Efficacia**

- 9.1** Il presente regolamento, previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010 entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Università.